

Data, 20 novembre 2003

Prot. 11809/49.03

Modifica degli articoli 5 e 12 della L.r. 06.04.2001 n. 10 (nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche) da parte della L.r. 03.10.2003 n. 19.

Indicazioni applicative dell'art. 6 della L.r. 10/2001 in materia di subingresso nelle autorizzazioni per il commercio itinerante.

Note esplicative sul contenuto del Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche da approvarsi da parte dei Comuni ai sensi della l.r. 10/2001.

A tutti i Comuni del Veneto

Loro sedi

e p.c. all'A.N.C.I. Veneto
Via Rossi, 35
35030 Rubano (PD)

e p.c. alla Confcommercio Regionale
Via Don Tosatto, 107
30174 – Mestre (VE)

e p.c. alla Confesercenti Regionale
Via A. da Mestre
30174 – Mestre (VE)

La presente comunicazione per rendere noto alle Amministrazioni in indirizzo che con l. 03.10.2003 n. 19, pubblicata nel B.U.R. n. 94 del 07.10.2003, sono stati modificati l'art. 5 e l'art. 12 della l.r. 10/2001.

L'art. 20 della l.r. 19/2003 ha aggiunto, all'art. 5, co. 1, della l.r. 10/2001, la lettera *b bis*) contenente un ulteriore caso di revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, che il Comune può esercitare nei confronti del titolare della stessa che sospenda l'attività per più di un anno (salvo proroga in caso di comprovata necessità).

L'art. 21 della stessa legge, invece, ha variato la periodicità con cui i Comuni devono trasmettere alla Camera di Commercio territorialmente competente e alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni emesse nell'anno precedente: tale periodicità diviene annuale, con scadenza il 31 gennaio di ogni anno.

In via transitoria e soltanto per la comunicazione che dovrà pervenire a questa Amministrazione entro il 10 gennaio 2004, sarà sufficiente che siano indicati i dati delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2003 (1/10-31/12). A partire, invece, dall'anno 2005 i dati inviati entro il 31 gennaio dovranno essere riferiti a tutte le autorizzazioni rilasciate nell'anno solare precedente.

In allegato alla presente si invia il nuovo modello, modificato in alcuni aspetti, che gli uffici commercio degli spettabili Comuni in indirizzo dovranno compilare, al fine del monitoraggio, a partire dalla comunicazione del 2004, relativa alle autorizzazioni dell'ultimo trimestre 2003: in esso si è voluto rendere graficamente più evidente la necessità di specificare se il rilascio di una nuova autorizzazione deriva o meno da subingresso.

Si coglie l'occasione, inoltre, per dare talune delucidazioni sulle modalità che devono essere seguite dalle Amministrazioni in indirizzo laddove vengano interessate da richieste di rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche conseguenti a subingresso.

In primo luogo, si precisa che le concessioni di posteggio possono essere cedute soltanto congiuntamente all'autorizzazione sulla base della quale esse sono state ottenute (art. 28, co. 1 e 2 del d.lgs. 114/1998): la cessione della sola concessione di posteggio rende nullo il contratto per indisponibilità dell'oggetto.

In conseguenza di ciò, il contratto di cessione di azienda o di ramo di azienda (redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata) deve contenere espressamente l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ceduta, dei posteggi ad essa collegati, nonché delle priorità acquisite con la stessa.

Al momento della redazione dell'atto pubblico o dell'autenticazione della scrittura privata il venditore dovrà consegnare all'acquirente l'originale dell'autorizzazione.

La stessa autorizzazione in originale dovrà, al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzatorio, essere ritirata dal Comune cui è presentata la richiesta di subingresso: ciò permetterà di evitare il verificarsi di eventuali duplici cessioni della stessa autorizzazione a più soggetti, facilitata dalla consegna della sola copia fotostatica del titolo, come accaduto in taluni incresciosi casi.

Si approfitta della presente, inoltre, per dare alcune indicazioni sulle modalità di predisposizione del Regolamento per il commercio su aree pubbliche, che i Comuni devono approvare ai sensi della l.r. 10/2001.

Nell'attività di riconoscimento dei mercati e delle relative modifiche si è notato che in numerosi casi tali Regolamenti presentano delle inesattezze, sia in relazione alla durata della concessione di posteggio per i produttori agricoli, sia in relazione alla individuazione delle sanzioni, da applicarsi nel caso di violazione dello stesso Regolamento da parte degli operatori.

E' necessario, infatti, ricordare che, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, co. 4, del d.lgs. 228/2001 (Legge in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo), la D.G.R. 1902/2001 (parte II, art. 1, co. 15, come modificato dalla DGR del 14 marzo 2003 n. 633) stabilisce che la concessione di posteggio per i produttori agricoli deve avere durata decennale.

Per quanto concerne, invece, la individuazione dei comportamenti sanzionabili e delle sanzioni applicabili, è necessario che venga rispettato il principio di legalità di cui all'art. 1 della l. 689/1981.

Ciò significa che i comportamenti violanti le norme del regolamento non attinenti l'aspetto commerciale¹ che il Comune ritenga di sanzionare, dovranno essere tassativi e identificati espressamente, eventualmente anche mediante il richiamo degli articoli in cui essi sono stabiliti. Dette violazioni, inoltre, dovranno essere punite con le sanzioni previste dalla normativa comunale concernente l'occupazione del suolo pubblico (DGR 1902/2001, parte III, art. 6, co. 14), ovvero con le sanzioni di cui all'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000.

Tale precisazione diviene necessaria alla luce dell'utilizzo massiccio da parte dei Comuni, nella redazione del proprio regolamento, della "Bozza di regolamento per il commercio sulle aree pubbliche" redatta dall'ANCI Veneto; tale bozza, infatti, non è stata aggiornata al d.lgs. 228/2001 e alla DGR 633/2003 e, inoltre, elenca solamente esemplificativamente, e non già tassativamente, i

¹ A titolo meramente esemplificativo, aspetti non concernenti il commercio, sono: il divieto di annunciare con grida e clamori i prezzi, l'obbligo di tenere pulito lo spazio assegnato, l'altezza delle tende dal suolo, la distanza tra i banchi, l'occupazione di spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione, ecc.

Data, 20 novembre 2003

Prot. 11809/49.03

comportamenti sanzionabili non attinenti gli aspetti commerciali, in contrasto, appunto, con il principio di legalità di cui alla l. 689/1981.

La presente circolare, congiuntamente al modello per il monitoraggio, sono reperibili nel sito Internet della Regione Veneto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Alberto D'Incà Levis

*Cannaregio, 2268
30121 - Venezia
rif: tel. 0412793210-3245-3256*